



TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO FALLIMENTARE

n. 1/11 R.A.S.

Il Collegio, formato dai seguenti magistrati:

dott. Girolamo Lanzelloito, Presidente

dott.ssa Paola Vella, Giudice Del. rel.

dott. Mario Montanaro, Giudice


Visto il ricorso depositato in data odierna, con cui il F.M. in sede chiede che le società M. SpA e M. Y. s.r.l. (entrambe con sede in Terni, ed entrambe aventi come amministratore unico G. R. e procuratore speciale F. G.), in quanto versanti in stato di insolvenza, siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D. L.vo n. 270/99, o in subordine sottoposte a fallimento (ex art. 7 n. 1 L.F.), con in via alternativa adozione delle più opportune misure cautelari (nomina di un "amministratore giudiziale/straordinario e/o qualsiasi altra misura volta ad assicurare che l'attività di impresa non subisca interruzioni e che siano conservate integre e prospettive di risanamento della stessa"; in subordine "nomina di un amministratore giudiziale quale misura cautelare a tutela dell'impresa" ex art. 15 co. 8 L.F.);

Rilevato che a seguito dell'adozione, nell'ambito del procedimento penale n. 1041/11 RGNR, di misure cautelari coercitive e interdittive (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, segnatamente "divieto di esercitare le attività inerenti alla amministrazione delle società M. spa e M. Y. srl, comprese le attività di nomina di amministratori e procuratori speciali, gestione del patrimonio, delle attività e passività, della produzione e della gestione delle imprese medesime, nonché le attività connesse al ruolo di sindaci") a carico dell'amministratore unico G. R. del procuratore speciale (e amministratore di fatto) F. G., dei sindaci e di L. M. (coniuge del F.), socio unico della società titolare della M. SpA e M. Y. srl (H. N. srl dall'agosto 2007, quindi T. E. H. srl, dal dicembre 2009, entrambe amministrate dal F.), tutti imputati (li associazione a delinquere per la commissione di più delitti di appropriazione indebita di ingenti somme di denaro delle società M. spa e M. Y. srl, falso in bilancio, false fatturazioni e truffa ai danni dello Stato (in relazione alla collocazione dei dipendenti della M. Y. srl in c.i.g.), le suddette società si trovano nella impossibilità di operare (risulta peraltro che, medio tempore, il F. abbia rassegnato le dimissioni da amministratore unico della H. N. srl e della T. E. H. srl e che sia in corso di perfezionamento la revoca della procura

speciale a lui conferita dal G. in data 7.12.08 per le società M. spa e M. Y srl, fermi restando gli effetti di cui all'art. 2385 c.c.);

Considerato che, impregiudicata l'attivazione del contraddittorio sulla domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza, finalizzata all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex D. L.vo n. 270/99 (o in subordine della domanda di fallimento), la domanda cautelare riveste allo stato carattere di particolare urgenza (alla luce delle gravi imputazioni penali e delle misure coercitive e interdittive che hanno travolto tanto la proprietà quanto l'intera governance societaria) e richiede quindi una tempestiva pronuncia, anche *inaudita altera parte*, poiché l'attesa dei tempi necessari per la convocazione delle parti interessate potrebbe pregiudicare l'attuazione delle misure invocate;

Ritenuta l'ammissibilità della domanda cautelare proposta in questa sede, sia perché sorretta - sebbene in via subordinata - (anche) da una domanda che la recente riforma fallimentare ha espressamente munito di siffatta tutela (art. 15, co. 8, L.F., per cui «*Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza*»); sia perché non appare ragionevole privare la procedura di amministrazione straordinaria, che pure dispone di tutela conservativa (art. 21 D. L.vo n. 270/99, per cui «*Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura*») di analoga tutela cautelare, tanto più opportuna e pregnante in vista degli obiettivi che essa si prefigge, quali la conservazione del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali (art. 1 D. L.vo n. 270/99) ed il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (art. 27 D. L.vo n. 270/99); sia, ancora, perché le due procedure, che hanno in comune il presupposto dell'insolvenza, presentano anche una iniziale comunanza procedimentale, potendo anche quella speciale sfociare nella declaratoria di fallimento, ex art. 30 D. L.vo cit.; sia, da ultimo, perché un indiretto appiglio normativo potrebbe trarsi dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, laddove dispone che «*Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2008. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore*» (in tal senso Trib. Novara 24.2.10, in Fall., 2010, 1180 ss., che evidenzia lo strettissimo nesso di corrispondenza biunivoca sussistente tra le due procedure concorsuali, e l'identità di ratio dell'art. 15 -così come dell'art. 195- L.F. con i provvedimenti conservativi adottabili con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, intesi quali provvedimenti cautelari e innominati, la cui funzione primaria sarebbe l'impedimento di condotte di distrazione e/o dissipazione da parte dell'imprenditore);



Ritenuto che il primo presupposto della domanda cautelare, declinato in termini di *fumus*, possa allo stato ritenersi suffragato dalle indagini che hanno condotto alla formulazione del *legittimo sospetto* delittuoso di cui all'imputazione (come visto a carico di amministratori, sindaci e soci di entrambe le società), le quali rendono verosimile l'allegato stato di insolvenza delle due imprese, tra di esse strettamente collegate sotto ogni profilo (sede, compagine societaria e gestionale; apparato amministrativo), al punto da potersi inferire, come prospettato, l'esistenza non solo di un gruppo societario, ma addirittura di "una *unica impresa con due diverse linee produttive*" (in particolare, la M. SpA produce fibre sintetiche -cd. filo-; la M. Y. srl fibre e filati sintetici -cd. filo-); ciò che consente, sempre in via di sommaria valutazione, di apprezzare la verosimile ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2 D. L.vo n. 270/99, sia quanto al numero di lavoratori subordinati -compresi quelli in c.i.g.- (nella specie superiori a n. 200 e pari o inferiormente a n. 228, di cui formalmente n. 116 in carico alla M. SpA e n. 112 in carico alla M. Y. srl), sia quanto ad ammontare dei debiti (la cui misura di euro 28.576.737,91 non è inferiore a 2/3, ma si pari a quasi la metà sia dell'attivo patrimoniale -euro 56.335.076,03- sia dei ricavi da vendite e prestazioni nell'ultimo esercizio -54.998.640,30-), il tutto fatto salva una migliore e più approfondita valutazione nel corso della futura istruttoria.

Rilevato che; anche a voler configurare la *esistenza di un mero gruppo* (in termini di direzione e coordinamento di società ex artt. 2497 ss c.c.), accanto all'orientamento più recente per cui il computo dei dipendenti dovrebbe in tal caso essere effettuato con riferimento ad ogni singola società (Cass. 2188/00, Trib. Cuneo 3.5.01 e Trib. Perugia 1.3.00 in *Fall.*, 2000, 575), vi è chi sostiene che possa invece guardarsi alla *sommatoria dei lavoratori dipendenti delle società del gruppo* (Trib. Cuneo 10.2.00, in *Fall.*, 2000, 447), tanto più che specifiche norme della disciplina speciale valorizzano la coesione del gruppo a discapito del rispetto dei parametri da parte di ciascuna società ad esso appartenente (v. art. 81 D. L.vo n. 270/99; per il quale, dopo l'apertura della procedura "madre" di amministrazione straordinaria; e finché essa è in corso, le imprese del gruppo assoggettabili a fallimento che si trovino in stato di insolvenza possono essere ammesse anch'esse all'amministrazione straordinaria, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 2), mentre altre disposizioni sottendono una concezione del gruppo contrassegnata da un vincolo societario assai meno stringente rispetto a quello ricorrente nella fattispecie concreta tra la M. SpA e la M. Y. srl (v. art. 82, che prevede la possibilità di distinte competenze territoriali in ragione alle diverse sedi principali delle società appartenenti al gruppo);

Ritenuto, con riguardo al paradigma normativo di riferimento (diretto o sanzionatorio), che l'apparente *endiadi* contenuta nel testo dell'art. 15 co. 8 L.F. -"provvedimenti cautelari o conservativi"- sembra piuttosto esprimere (quantomeno nell'interpretazione estensiva datane dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito sinora censita) una connotazione tipologica di largo spettro, correlata alla *correlata tipicità delle misure cautelari di stampo prefallimentare*; prevedendosi, accanto a misure di carattere *intrinsecamente conservativo* -come tipicamente il sequestro, conservativo o giudiziario-, e in una graduata *scala ascendente*: misure di

carattere inibitorio -come l'impedimento di atti dispositivi diretti ad alterare la *par condicio creditorum* (Trib. Verona 21.5.08, in *F.it.*, 2008, I, 2026), o l'ordine di sospensione di pagamenti impartito sia al debitore fallendo (Trib. Terni 18.4.08, in *L'istruttoria prefallimentare*, Milano, 2010, 554) che al terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi (Trib. Monza 20.11.09, in *www.ilcaso.it*), in quest'ultimo caso anche con apertura di un conto corrente dedicato, da cui le somme possano essere apprese dal creditore assegnatario solo previa autorizzazione del tribunale (Trib. Milano 25.3.10, in *Fall.*, 2010, 1179); misure di carattere anticipatorio -come la sospensione di azioni esecutive in corso o del compimento di specifici atti esecutivi, rispetto all'effetto di improcedibilità sancito dall'art. 51 l.f. (Trib. Busto Arsizio 28.7.09, in *www.ilcaso.it*; *contra* Trib. Milano *cit.*), ovvero il sequestro giudiziario del ramo di azienda affittato a terzi nei sei mesi antecedenti il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento; con nomina di un custode cui viene affidata l'amministrazione; rispetto alla revocabilità del contratto: ex art. 67 l.f. (Trib. Sulmona 11.11.09; in *www.osservatorio.ocf-org*); infine, misure di carattere (efficacemente definito in dottrina) "innovativo", come la revoca degli amministratori e la sostituzione con amministratori giudiziali (Trib. Novara 24.2.10, in *Fall.*, 2010, 1180; Trib. Napoli 23.6.09, in *www.ilcaso.it*; Trib. Monza 11.2.09, in *Fall.*, 2009, 854; *contra* Trib. Ancona 20.10.09, *www.osservatorio.ocf-org*); in quanto esplicanti effetti ulteriori rispetto a quelli consegnati alla dichiarazione di fallimento, non destinata *ex sé* ad incidere (salvi i profili collaterali ad un eventuale esercizio provvisorio) sulla *governance* dell'impresa (sebbene la destinazione ultima delle società, in caso di chiusura del fallimento per ripartizione finale o insussistenza di attivo; ex art. 118 n. 3) e n. 4) L.F., sia la loro cancellazione dal registro delle imprese);

Ritenuto, sotto quest'ultimo profilo, che la misura cautelare della nomina di un amministratore giudiziario (apparentemente collegata alla domanda subordinata), cumulando in sé esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa (a tutela dei diritti dei creditori) e di continuità operativa aziendale (a tutela anche dei dipendenti), sembra ispirarsi al modello civilistico dell'art. 2409 c.c., tanto più laddove esso sia ritenuto inapplicabile alle s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio sindacale; per le quali l'art. 2477 c.c. richiama, invero, le disposizioni in tema di s.p.a. (Cass. 13.1.10 n. 403, in *Soc.*, 2010, 820; cfr. Corte Cost. n. 481/05; *contra* Trib. Milano 26.3.10, *ibidem*), essendo qui più che fondato il sospetto che gli amministratori (in concorso non solo con i sindaci, ma paradossalmente -e qui la peculiarità- con la stessa proprietà) abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione (invero penalmente connotate), a danno alla società medesima;

Considerato peraltro, nella prospettiva della domanda principale volta alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria -ritenuta dal Collegio non manifestamente infondata-, che la *ratio* della misura cautelare di nomina di un amministratore straordinario debba porsi in questa fase piuttosto in chiave strumentale ed anticipatoria degli effetti giuridici che conseguirebbero; in prima battuta, all'adozione di un provvedimento ex art. 19 D. L.vo n. 270/99; ossia l'affidamento della gestione dell'impresa (la continuazione della cui attività è imprescindibile nella fase giudiziale della procedura) al commissario giudiziale nominato ex

art. 8 co. 1 lett. b), in conformità dell'indicazione del Ministero dello Sviluppo economico, o, in difetto, autonomamente da parte del Tribunale; misura chiaramente tesa alla sostituzione della *governance* imprenditoriale in funzione della esigenza di conservare integre le eventuali (ma qui all'apparenza concrete) prospettive di risanamento economico dell'impresa, nella specie attestate dalla potenzialità produttiva emersa nel corso delle indagini penali, in presenza di un portafoglio di commesse di lavori (sembrerebbe volutamente ineluttabile) pari ad euro 10.408.212,00, dunque superiore all'incremento della posizione debitoria delle aziende (euro 7.048.493,92) determinato dalla dissennata gestione degli imputati;

Ritenuta conclusivamente opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale, cui siano conferiti, in via cautelare, i più ampi poteri di gestione dell'impresa, anche in sostituzione degli organi societari colpiti dalla riferita misura interdittiva; e quindi tutti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria - salva in quest'ultimo caso la previa autorizzazione del Tribunale - con obbligo di riferire, anche con relazione scritta, circa l'attività svolta, le problematiche riscontrate e le soluzioni prospettabili, secondo i termini e le modalità indicati in dispositivo, il tutto nelle more dell'accertamento dello stato di insolvenza e in vista della successiva ed eventuale verifica delle condizioni di reversibilità della crisi in cui versano le società;

Dato atto che la convocazione delle parti è finalizzata anche alla decisione sul merito delle domande avanzate dal P.M.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 7 D. L.vo n. 270/99 e 15 L.F., in accoglimento della domanda cautelare proposta dal P.M.

NOMINA

in via provvisoria Commissario Giudiziale delle società M. S.p.a. e M. Y. s.r.l. l'avv. D. G. Di. n. 20.7.1947 (c/o studio Di. v. - ), cui affida la gestione delle suddette imprese, anche in sostituzione degli organi societari colpiti da misure interdittive, salva per gli atti di straordinaria amministrazione la previa autorizzazione del Tribunale, cui dovrà riferire immediatamente ogni circostanza rilevante e presentare un primo rendiconto entro sette giorni dall'assunzione dell'incarico ed ulteriore rendiconto gestionale entro il 12.5.2011;

FISSA

per la comparizione delle parti (P.M., società debitorie, Ministero dello Sviluppo economico) l'udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2011, ore 15.00, ai fini della decisione sulle domande proposte dal P.M.;

ASSEGNA

al P.M. ricorrente termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per la notificazione alle controparti del ricorso e del presente decreto, anche avvalendosi della polizia giudiziaria;

INVITA

il Ministero competente ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, un Commissario Giudiziale da nominare per l'ipotesi di dichiarazione dello stato di insolvenza;

56

DISPONE

che il presente provvedimento sia iscritto nel Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio.

MANDA

alla Cancelleria per la immediata comunicazione del presente provvedimento al P.M. istante e al nominato Commissario Giudiziale, con urgenza, anche a mezzo fax.

Terni, 13.4.2011

Il Giudice Delegato est.

Presidente

TRIBUNALE DI TERNI  
Depositato in cancelleria

13-4-2011

IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI TERNI  
PERVENUTO IL

14 APR. 2011

Prot. n° ASSISTENTE GIUDIZIARIO AREA II F3  
(MANONI Emanuela)

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Terni, 12 MAG 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2

Dr. Giovanni Cervone

Guardia di Finanza  
Nucleo Polizia Tributaria

FROSINONE

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

IL COMANDANTE

Magg. ...

6 FOL